



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

MOZIONE

N. 121 del 26 gennaio 2024

PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA

MATTIA

***RISCHI DI DEMANSIONAMENTO E DI PERDITA DI COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI COORDINATORE
PEDAGOGICO A CAUSA DELL'ERRATA ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DELLA
L.R. 7/2020 DA PARTE DELLA D.G.R. 61/2021***



Consiglio regionale del Lazio

MOZIONE

N. 121 del 26 gennaio 2024

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

MOZIONE

Oggetto: Rischi di demansionamento e di perdita di competenze professionali relativi alla funzione di coordinatore pedagogico a causa dell'errata attuazione dell'art. 14 della l.r. 7/2020 da parte della D.G.R. 61/2021

PREMESSO CHE

con legge regionale 5 agosto 2020, n. 7, la Regione Lazio ha dettato “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”;

PRESO ATTO CHE

tra le figure professionali addette ai servizi educativi per l’infanzia particolare rilievo assume la figura del coordinatore pedagogico, di cui all’articolo 14 della l.r. 7/2020, il quale ha, tra l’altro, la funzione di coordinare il gruppo educativo di cui all’articolo 15 e di coordinare e garantire l’attuazione del progetto educativo di cui all’articolo 28 della medesima legge;

RILEVATO CHE

con Deliberazione della Giunta regionale del 9 febbraio 2021, n. 61 (Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali) si è proceduto a istituire e a disciplinare la figura del coordinatore pedagogico, in attuazione dell’articolo 14 succitato;

RISCONTRATO CHE

il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 7/2020 richiede, come requisito necessario per poter svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico, il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, facendo tuttavia salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), a norma del quale "continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto", ovvero entro il 1° giugno 2017;

RILEVATO CHE

il suddetto comma 3 bis è stato introdotto nell'articolo 14 del d.lgs. 65/2017 dall'articolo 1, comma 281, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020);

PRESO ATTO CHE

nel Dossier n. 181/5 Volume II, predisposto dall'Ufficio Studi del Senato, relativamente alla norma in questione si legge che "La novella prevede che siano validi i titoli conseguiti entro il 1° giugno 2017 - data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, relativo all'istituzione del "sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" -. Nella disciplina finora vigente, l'articolo 14, comma 3, del citato D.Lgs. n. 65 consente l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia in base anche ai titoli conseguiti - entro la suddetta data del 1° giugno 2017 - nell'ambito delle specifiche normative regionali e non corrispondenti a quelli stabiliti dal medesimo articolo 14, comma 3. Quest'ultimo richiede per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia il possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. La novella estende la norma transitoria di deroga con riferimento all'accesso ai posti di coordinatore dei servizi in oggetto." (pag. 354);

CONSTATATO CHE

in difformità rispetto alla norma di legge regionale, la D.G.R. 61/2021 richiede invece quale titolo di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico unicamente la laurea magistrale, senza alcuna salvaguardia dei titoli che consentivano di svolgere la funzione di coordinatore pedagogico entro la data di entrata in vigore del d.lgs. 65/2017;

CONSIDERATO CHE

la difformità tra la delibera di attuazione dell'articolo 14 della l.r. 7/2020 e il comma 2 del medesimo articolo, oltre a rappresentare un vizio di illegittimità suscettibile di sindacato giurisdizionale, rischia di comportare un demansionamento di numerose professioniste e professionisti e la mancata valorizzazione delle competenze maturate nella esperienza diretta nel coordinamento pedagogico, con un palese danno per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed educativa;

CONSTATATO CHE

un caso di demansionamento di numerose professioniste e professionisti e di mancata valorizzazione delle competenze maturate pare essere avvenuto nel caso di circa 150 funzionari educativi di Roma Capitale, di cui 140 donne, estromesse dall'oggi al domani dal ruolo di coordinamento pedagogico svolto per più di venti anni, dopo il superamento di selettivi concorsi per titoli ed esami, in forza dell'Avviso della "Procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale per la copertura di complessivi n. 2.055 posti di diverso profilo professionale, di cui n. 2.010 nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, e n. 45 nell'area degli istruttori, riservata al personale di ruolo di Roma Capitale", il quale ha previsto che "Per il profilo di Coordinatore Pedagogico è obbligatorio, ai sensi della Legge Regione Lazio 5 agosto 2020 n. 7 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. 61, il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, il cui elenco specifico è contenuto nell'allegato 1. I candidati privi di tale titolo non saranno ammessi alla successiva fase di valutazione delle competenze professionali funzionali all'esercizio delle mansioni, per carenza di un requisito essenziale all'immissione nel ruolo";

RITENUTO CHE

sia pertanto necessario procedere urgentemente a adeguare la D.G.R. 61/2021 a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della l.r. 7/2020, al fine di sanare l'illegittimità attuale e di salvaguardare la professionalità di tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno per anni svolto egregiamente la funzione di coordinatore pedagogico senza la laurea magistrale, ma con altri titoli formativi idonei e a valle di concorsi pubblici severi e fortemente selettivi;

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

IMPEGNA

il Presidente della Regione e la Giunta regionale ad adottare, nel più breve tempo possibile, una deliberazione di modifica della D.G.R. 61/2021, che consenta di esercitare la funzione di coordinatore pedagogico non solo a chi sia in possesso di laurea magistrale in corsi afferenti alle classi pedagogiche o titoli equipollenti, ma anche a chi sia in possesso di titoli conseguiti entro il 1° giugno 2017, come previsto dall'art. 14, comma 3 bis, del d.lgs. 65/2017.

Eleonora MATTIA